



Comune di Pordenone

Prot. Ordinanza n. **14** **COMUNE DI PORDENONE** c. g888
Prot.N. 0052005 / P ADOPN01/GEN
Data: 29 luglio 2016 Class: 9-2

Pordenone, li **27 LUG. 2016**

Oggetto: Misure di contrasto al degrado urbano causato dall'accattonaggio e mendicITÀ molesta.

IL SINDACO

Rilevato

che dai continui controlli effettuati dal Comando Polizia Locale, viene registrata la presenza di soggetti che in particolare nel centro storico in giornate di mercato, all'esterno delle Chiese nelle giornate festive, nei pressi dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli ed in altri luoghi, specie se di particolari afflusso veicolare/pedonale, richiedono denaro talvolta in forma anche invasiva o utilizzando animali.

Rilevato inoltre che con particolare riferimento alle aree di parcheggio come nei pressi dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli o all'esterno di supermercati, vi sono persone che pongono in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità rendendosi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse o individuare posteggi liberi.

Rilevato che tale situazione è stata numerose volte segnalata ed evidenziata da comuni cittadini ed esercenti attività commerciali, e ripresa anche dagli organi d'informazione, in quanto essa genera perdita del senso di sicurezza individuale e la paura che soggetti addetti a tali iniziative di mendicITÀ ed accattonaggio invasivi possano ledere la propria o l'altrui incolumità o comunque determinare un decremento sostanziale delle condizioni di vivibilità della città arrecando disturbo al decoro urbano.

Atteso che tale circostanza è stata rilevata anche dal personale della Polizia Locale, che ha impiegato il proprio personale a fini dissuasivi ed eseguendo controlli degli stessi soggetti, senza ottenere alcun effetto concreto, mancando di strumento normativo a seguito dell'abrogazione dell'art. 670 del codice penale.

Considerato che rappresenta ormai dato acclarato che il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicITÀ molesti, al di là della percezione individuale del fenomeno da parte dei cittadini, provoca disagi, crea allarme sociale e suscita un'effettiva riduzione del senso di sicurezza individuale.

Ritenuto che l'aumento del fenomeno necessita di essere posto sotto controllo per evitare ulteriori conseguenze negative per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, conseguenze dovute alla sensazione di degrado che le manifestazioni anzidette comportano, al rischio di provocare situazioni incresciose con i cittadini, allo sfruttamento che tali situazioni possono comportare con particolare riferimento ai minori.

Ritenuto altresì di dover dare risposta alle attese dei cittadini in tema di diritto alla sicurezza e alla fruibilità della città e di richiamare i frequentatori della stessa al rispetto delle condizioni di dignità e decoro dei luoghi pubblici.

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, modificato dalla legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Considerato che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta

di fronteggiare.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 07.04.2011 con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 c. 1, della legge 24.07.2008 n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili ed urgenti», ove si consente che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato», al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità ed urgenza.

Vista la nota orientativa dell'ANCI nazionale riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 in materia di ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 54 del TUEL in data 13.04.2011.

Ritenuto che il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicizia molesti ed invasivi rientrano pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2 lettere a), d), ed e) del D.M. 5 agosto 2008, dove si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare "a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali ... l'accattonaggio con impiego di minori e disabili...", "d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità ...", "e) i comportamenti che, come ... l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi".

Visto l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Preso atto che il presente atto viene preventivamente trasmesso all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pordenone.

Vista la legge n. 689 del 24.11.1981.

Visto l'articolo 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ORDINA

A partire da sabato 30 luglio 2016 e fino a martedì 31 gennaio 2017

1. E' vietata la questua e la richiesta di elemosina:
 - all'interno e in prossimità dei mercati,
 - nell'area prospiciente e nelle adiacenze la stazione ferroviaria, le strutture ospedaliere e le case di cura,
 - all'ingresso e nelle adiacenze dei luoghi di culto,
 - all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali,
 - nelle aree e nei luoghi di pregio storico e/o turistico,
 - davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari,
 - davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali,
 - nei parchi e nelle aree verdi.

E' comunque sempre vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori e/o con l'utilizzo di animali ed in ogni caso qualora l'attività venga condotta recando intralcio e rallentamento o pericolo alla circolazione stradale.

2. E vietato nei parcheggi pubblici o di uso pubblico ubicati nelle zone adiacenti:

- ospedali e via limitrofe,
- strutture commerciali,
- uffici di pubbliche amministrazioni,

di porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse o individuare posteggi liberi.

Fatte salve, ove applicabili, altre sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previste dalla legge n. 689/1981 ed in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4 e del vigente "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze".

Si applicano inoltre la sanzione accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della predetta legge. Il denaro oggetto di confisca dovrà essere devoluto o utilizzato per finalità di assistenza sociale.

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio on line comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine il compito di vigilare e far rispettare il presente provvedimento

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio-on line per trenta giorni consecutivi;
- resa nota attraverso il sito internet del Comune di Pordenone, i mezzi di comunicazione e di stampa;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza e per conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pordenone, allà Questura di Pordenone, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale Intercomunale Pordenone-Roveredo in Piano.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Alessandro Ciriani
